XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4155

# PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CUSUMANO

Disposizioni concernenti le procedure di selezione e la durata dell'incarico dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari

Presentata il 10 luglio 2003

Onorevoli Colleghi! — Ormai da tempo si avverte l'esigenza di modificare la normativa vigente in materia di giudici onorari di tribunale e di vice procuratori onorari per quanto riguarda gli aspetti relativi alle procedure di selezione e alla durata degli incarichi.

In quest'ottica, con la presente proposta di legge si intende dare una soluzione alle problematiche sollevate dai soggetti interessati e da numerosi operatori, apportando una serie di modifiche alla disciplina contenuta, rispettivamente, nella legge 13 febbraio 2001, n. 48 (Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magistratura) e nell'ordinamento giudiziario (articolo 42-quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, relativo alla

durata dell'ufficio di giudice onorario di tribunale).

In particolare, l'articolo 1 della proposta di legge esonera i magistrati onorari di tribunale, con anzianità di servizio di almeno due anni, dalla preselezione per l'accesso al concorso in magistratura. La ratio della norma è che chi svolge funzioni comuni a quelle del magistrato di carriera non merita di dovere soggiacere ad una selezione tesa ad accertare l'idoneità di accedere ad una prova concorsuale che immette – all'esito di un uditorato biennale - all'esercizio di funzioni che il magistrato onorario di tribunale già svolge; e soprattutto alla luce del fatto che sarebbe abnorme ammettere direttamente alla prove scritte coloro che hanno conseguito il diploma di specializzaXIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

zione per le professioni (si veda l'articolo 123-bis, comma 5, lettera d), dell'ordinamento giudiziario, articolo abrogato dalla citata legge n. 48 del 2001, fatta salva la disciplina transitoria di cui all'articolo 22 della medesima legge) ed escludere i magistrati onorari di tribunale che sono titolari, ai sensi degli articoli 71 e 72 dell'ordinamento giudiziario, di una competenza superiore.

Tale modifica legislativa, in definitiva, anticipa una soluzione che, senza dubbio, troverebbe accoglimento in sede giurisdizionale all'esito di eventuali ricorsi amministrativi presentati da parte dei magistrati onorari di tribunale pretermessi (eventualità da scongiurare onde evitare, o almeno contenere, la mole dei ricorsi nel caso di

ricorso alla disciplina transitoria prevista dall'articolo 22 della legge 13 febbraio 2001, n. 48).

Il combinato disposto degli articoli 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e 20 della legge 13 febbraio 2001, n. 48, determina in dieci anni il periodo complessivo della durata dell'ufficio dei giudici di pace. Per ragioni di equità, visto che entrambe le categorie professionali appartengono alla magistratura onoraria, gli articoli 2 e 3 della proposta di legge estendono la durata decennale dell'incarico anche ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari.

Alla luce di quanto premesso, si auspica una rapida approvazione della presente proposta di legge. XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

### PROPOSTA DI LEGGE

#### Art. 1.

1. All'articolo 22 della legge 13 febbraio 2001, n. 48, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Nel caso di applicazione del comma 3, coloro che esercitano le funzioni di giudice onorario di tribunale o di vice procuratore onorario della procura presso il tribunale ordinario da almeno due anni continuativi, sono esonerati dalla prova preliminare e direttamente ammessi alla prova scritta ».

#### ART. 2.

1. Il primo comma dell'articolo 42 *quinquies* dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

« La nomina a giudice onorario di tribunale ha la durata di tre anni. Il titolare può essere confermato, alla scadenza, per due volte per una durata, rispettivamente, di tre anni e di quattro anni ».

## Art. 3

1. All'articolo 42-quinquies, quarto comma, dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo la parola: « triennale » sono inserite le seguenti: « o quadriennale ».